



REGIONE MARCHE
COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERAZIONE N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
1

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il Garante regionale dei diritti della persona e l'Associazione "Il Giardino Segreto" per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano.

(estratto del processo verbale della seduta n. 57 del 16 luglio 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di luglio alle ore tredici e trenta si sono riunite le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna convocate con nota protocollo n. 546 dell' 11 luglio 2025.

		PRESENTI	ASSENTI
Maria Lina Vitturini	Presidente	X	
Maria Antonietta Lupi	Vicepresidente	X	
Valentina Ugolinelli	Vicepresidente		X
Rosina Alessandri	Commissaria		X
Alessandra Alessandroni	Commissaria		X
Sandra Amato	Commissaria		X
Eliana Bachiocco	Commissaria		X
Eleonora Casalini	Commissaria		X
Serena Cavalletti	Commissaria		X
Ilaria Chiovini	Commissaria		X
Antonella Ciccarelli	Commissaria		X
Manuela Corbelli	Commissaria		X
Sara Cucchiarini	Commissaria		X
Alessia Di Girolamo	Commissaria	X	
Paola Gerini	Commissaria	X	
Eglantine Groppa	Commissaria	X	
Katia Marilungo	Commissaria	X	X
Romina Pierantoni	Commissaria		X
Anna Maria Repice	Commissaria		X
Luisella Rossi	Commissaria		X
Stefania Terrè	Commissaria		X

Presiede la Presidente Maria Lina Vitturini. Assiste il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa. La Presidente, constatato che a norma del comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento interno, la Commissione è stata regolarmente convocata e che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del medesimo Regolamento interno è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno che reca: : "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il Garante regionale dei diritti della persona e l'Associazione "Il Giardino Segreto" per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano";

OMISSIS

Conclusa la discussione, la Presidente pone in votazione la Proposta di deliberazione: "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il Garante regionale dei diritti della persona e l'Associazione "Il Giardino Segreto" per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano";

OMISSIS

Avvenuta la votazione, la Presidente ne proclama l'esito: "la Commissione approva".



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA e L'ASSOCIAZIONE IL GIARDINO SEGRETO PER LA TUTELA DEGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO E DI CRIMINI DOMESTICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO.

**La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della
Regione Marche**

Nella seduta del 16 luglio 2025;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI gli articoli 1 e 2, primo comma della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il Garante regionale dei diritti della persona e l'Associazione "Il Giardino Segreto" per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano che, allegato a questa deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2. di dare mandato alla segreteria della Commissione di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa deliberazione nonché ogni adempimento conseguente.

La Presidente della Commissione
Maria Lina Vitturini

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

Il dirigente del Servizio "Supporto agli
Organismi regionali di garanzia"

Maria Rosa Zampa

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna). Articolo 1 e articolo 2, primo comma;
- determinazione a verbale dell'Ufficio di Presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna assunta nella seduta n. 10 del 16 luglio 2025;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1.

Motivazione

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito Commissione), in base al dettato normativo della legge istitutiva (legge regionale 18 aprile 1986, n. 9), ha il compito, in conformità ai principi costituzionali, di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi (articolo 1, secondo comma) anche, per quanto qui di interesse, garantendo nel territorio regionale la promozione di leggi e politiche volte a prevenire la violenza di genere e organizzando campagne di sensibilizzazione e informazione per diffondere la consapevolezza sul fenomeno del femminicidio e sulle sue conseguenze, anche per i figli delle vittime.

Dal canto loro:

- Il Garante regionale dei diritti della persona (di seguito Garante), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) svolge, tra gli altri, i compiti inerenti l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Ufficio del Garante delle vittime di reato. In particolare:
 - a) l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi,



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.

4

dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008) e, nell'esercizio dei compiti ad esso assegnati, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; a favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età; a segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria; a rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla legge; a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica, nei luoghi di relazione e nella scuola; a vigilare con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1; ad accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e vigilare sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale nonché sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), d), e), f), h), i), l) e u) della medesima legge regionale 23/2008);

- b) l'Ufficio del Garante delle vittime di reato è svolto al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato (articolo 14 bis, comma 1 della legge regionale 23/2008) e, nell'esercizio dei compiti ad esso assegnati, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a fornire assistenza, pronta e gratuita mediante le informazioni sui tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela, sulle forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e sugli Organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, sulle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato e della Regione nonché sulle misure di assistenza di aiuto previste dalla legislazione regionale vigente; collaborare con le competenti strutture regionali ed enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati; promuovere la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personale al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela delle persone vittime di reato; promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime; promuovere la partecipazione della Regione e realizzare iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, altre istituzioni, nonché le associazioni; promuovere intese e collaborazioni con Enti e Istituzioni per le attività sopra elencate (articolo 14 ter, commi



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
5

1, lettere a), b), c), d) e g), 2 e 3 della medesima legge regionale 23/2008);

- l'Associazione "Il Giardino Segreto" (di seguito Associazione), con sede a Roma, in Via del Plebiscito n. 102, codice fiscale 98844980587, è un'associazione senza fini di lucro che, in particolare per quanto qui di interesse, ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, è chiamata a tutelare i diritti e gli interessi degli orfani per femminicidio e per crimini domestici e delle famiglie che si prendono cura di loro attraverso molteplici attività strumentali, al perseguimento di detta finalità compresa l'assistenza legale, anche con il ricorso allo strumento giudiziario, ed il supporto psicologico gratuiti. L'Associazione si occupa da dieci anni degli orfani di crimini domestici e delle famiglie affidatarie che si prendono cura di loro, offrendo supporto e consulenza legale e psicologica gratuita, attivando la rete territoriale che possa rispondere alle richieste delle famiglie e dei figli delle donne vittime di femminicidio, organizzando eventi di sensibilizzazione e di advocacy, intervenendo con azioni di formazione e di prevenzione anche nelle scuole. Per l'importante attività svolta ha recentemente ottenuto attraverso il Bando "A braccia aperte" promosso dall'impresa sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un contributo di euro 3.300.000,00 per la realizzazione del Progetto "Airone – Voglio tornare ad essere felice" volto a sostenere gli orfani di femminicidio e le loro famiglie con azioni integrate e multidisciplinari secondo un modello di supporto e non sostitutivo.

E' così che, all'interno dei su richiamati quadro ordinamentale e contesto, a seguito della proposta pervenuta da parte dell'Associazione al Garante e alla Commissione di sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di collaborare, ciascuno per quanto di propria competenza, nell'attività di realizzazione nel territorio marchigiano del Progetto "Airone – Voglio tornare ad essere felice" (di seguito Progetto), di cui all'allegato 1), è stato avviato un confronto tra i due Organismi regionali di garanzia e l'Associazione suddetta che ha confermato il comune interesse ad attivare una collaborazione e ad addivenire, quindi, alla stipula di un specifico protocollo d'intesa.

Gli Uffici del Garante e della Commissione hanno, pertanto, elaborato e condiviso con l'Associazione il testo della schema del su citato Protocollo di cui all'allegato A). Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue disposizioni principali.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto e la finalità del protocollo ovvero quello di avviare una collaborazione finalizzata a realizzare nel territorio marchigiano il Progetto. Nell'articolo 3 sono espressamente elencati le attività e gli interventi che possono essere attivati per il raggiungimento della suddetta finalità e a favore dei destinatari individuati all'articolo 4 (orfani di femminicidio e di crimini domestici, le loro famiglie nonché le famiglie affidatarie e gli operatori dei servizi sociali e sanitari delle Istituzioni competenti del territorio marchigiano). L'articolo 5 stabilisce che la sede delle attività è nel territorio marchigiano. Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 6. L'articolo 7 contiene la clausola di riservatezza e relativa al trattamento dei dati personali mentre la durata del protocollo è stabilita dall'articolo 8.

Infine, si precisa che il protocollo d'intesa è, per sua natura giuridica, un accordo di governance tra più soggetti per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità: atto quindi di natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo che non comporta di per sé alcun onere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale. Pertanto, le azioni previste come impegni della Commissione, indicate all'articolo 6, comma 4, non comportano



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
6

né possono comportare in futuro alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni normative su richiamate, l'Ufficio di presidenza della Commissione, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 10 del 16 luglio 2025, all'unanimità ha deciso di proporre all'Assemblea plenaria della Commissione l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Commissione, il Garante e l'Associazione per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano di cui all'allegato A), demandando alla segreteria della Commissione la redazione della relativa deliberazione nonché gli adempimenti conseguenti.

Pertanto, tenuto conto dell'incarico assegnato dall'Ufficio di presidenza e in attuazione di quanto dallo stesso deciso, con conforme deliberazione, ora l'Assemblea plenaria della Commissione è chiamata ad approvare lo schema di Protocollo d'intesa per la tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano che allegato a questa deliberazione sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale, demandando alla segreteria della Commissione di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa deliberazione nonché ogni adempimento conseguente.

Da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio, è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento

Dimitri Tinti

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

PARERE DEL DIRIGENTE



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.

7

DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993

Questa deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 10 pagine di allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993



Allegato A)

Schema di Protocollo d'intesa per la tutela degli orfani per femminicidio e per crimini domestici nel territorio marchigiano

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante delle vittime di reato, di seguito "Garante", con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante Giancarlo Giulianelli,

la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito "Commissione", con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentata dalla Presidente Maria Lina Vitturini,

E

l'Associazione Il Giardino Segreto, di seguito "Associazione", con sede a Roma in Via del Plebiscito n. 102 - Palazzo Grazioli, codice fiscale e partita IVA 97844980586, rappresentata dalla Presidente Patrizia Schiarizza

congiuntamente indicate come "le Parti",

VISTI

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011);
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
- la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici);
- la legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- la legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica);



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
9

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 15;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);
- la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

PREMESSO CHE

- l'Associazione si occupa da dieci anni degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie che si prendono cura di loro, offrendo supporto e consulenza legale e psicologica gratuita, attivando la rete territoriale che possa rispondere alle richieste delle famiglie e dei figli delle donne vittime di femminicidio, organizzando eventi di sensibilizzazione e di *advocacy*, intervenendo con azioni di formazione e di prevenzione anche nelle scuole;
- l'Associazione ha ottenuto attraverso il Bando "A braccia aperte" promosso dall'Impresa Sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un contributo di euro 3.300.000,00 per la realizzazione del Progetto "Airone – Voglio tornare ad essere felice" volto a sostenere gli orfani per femminicidio e le loro famiglie con azioni integrate e multidisciplinari;
- le Parti hanno il comune interesse ad avviare una specifica collaborazione al fine di supportare, in forma coordinata ed integrata, i figli orfani e vittime di femminicidio e di crimini domestici nel territorio marchigiano:

a) il Garante in quanto tenuto:

- quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a), d), e), f), h), i), l) e u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), ad assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti; a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; a favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età; a segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria; a rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali; a rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla legge; a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica, nei luoghi di relazione e nella scuola; a vigilare con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
10

comma 1 (assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori); ad accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e vigilare sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale nonché sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

- quale Garante delle vittime di reato, ai sensi degli articoli 14 bis, comma 1 e 14 ter, commi 1, lettere a), b), c), d) e g) 2 e 3 della medesima legge regionale 23/2008 a promuovere, garantire e vigilare sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato. In particolare fornire assistenza, pronta e gratuita mediante le informazioni sui tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela, sulle forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e sugli Organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, sulle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato e della Regione nonché sulle misure di assistenza di aiuto previste dalla legislazione regionale vigente; collaborare con le competenti strutture regionali ed enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati; promuovere la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personale al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela delle persone vittime di reato; promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime; promuovere la partecipazione della Regione e realizzare iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, altre istituzioni, nonché le associazioni; promuovere intese e collaborazioni con Enti e Istituzioni per le attività sopra elencate;
- b) la Commissione in quanto tenuta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), a rimuovere, in conformità ai principi costituzionali, le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e promuovere pari opportunità tra i sessi;
- c) l'Associazione, in quanto tenuta ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, a tutelare i diritti e gli interessi degli orfani per femminicidio e per crimini domestici e delle famiglie che si prendono cura di loro attraverso molteplici attività strumentali al perseguimento di detta finalità compresa l'assistenza legale, con il ricorso allo strumento giudiziario, ed il supporto psicologico gratuiti.

CONSIDERATO CHE

- il Progetto "Airone – Voglio tornare ad essere felice" realizza un modello di presa in carico degli orfani per femminicidio e per crimini domestici attraverso un tutor ed una equipe multidisciplinare, che si avvale anche di una dote educativa fino a dieci mila euro per ogni beneficiario nonché azioni di prevenzione che possano incidere sulla cultura dominante posta alla base della violenza, per sradicare gli stereotipi ed i pregiudizi di cui gli agiti violenti si nutrono, anche attraverso interventi nelle scuole, azioni di sensibilizzazione e



campagne di intercettazione delle situazioni di rischio; e, a tal fine, è utile e funzionale la collaborazione e complementarità con i servizi territoriali e le Istituzioni nazionali e locali, rispetto alle quali il Progetto si pone come modello di supporto e non sostitutivo;

- peraltro, nel corso del tempo l'Associazione è divenuta un riferimento anche delle Istituzioni pubbliche per la propria esperienza e competenza;

RILEVATO ANCHE CHE

- le azioni progettuali sono improntate al rispetto delle norme di salvaguardia dei minorenni predisposte da UNICEF (partner di Progetto), il quale ha realizzato una "*Child Safeguarding Policy*" declinata sulle specifiche esigenze degli orfani per femminicidio;

DATO ATTO

che lo schema di questo protocollo è stato approvato dai soggetti firmatari rispettivamente:

- a) dal Garante con determina n. del
- b) dalla Commissione con deliberazione n. del
- c) dall'Associazione con n. del

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del protocollo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il protocollo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione nel territorio marchigiano del Progetto "Airone – Voglio tornare ad essere felice" (di seguito Progetto), così come descrittivamente sintetizzato nella scheda che, allegata a questo protocollo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato ad individuare le attività e gli interventi da realizzare in collaborazione nonché gli specifici impegni delle Parti.



REGIONE MARCHE

COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

DELIBERA N. 118

SEDUTA N. 57

DATA 16 LUGLIO 2025

pag.
12

Articolo 3 (Attività ed interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 2, le attività e gli interventi che possono essere attivati nel territorio marchigiano sono i seguenti:
 - a) consulenza legale (con specifico riferimento alle tematiche di tutela dei minorenni e ai contenuti della citata legge 4/2018);
 - b) consulenza psicologica finalizzata alla prevenzione di sviluppi psicopatologici e di emarginazione conseguenti alle gravi e traumatiche vicende vissute (per gli aspetti del superamento del trauma, dell'elaborazione del lutto complicato, dell'integrazione sociale);
 - c) consulenza e assistenza educativa e psicopedagogica finalizzata alla migliore integrazione possibile nei contesti frequentati dagli orfani;
 - d) consulenza neuropsichiatrica infantile per gli esiti di pertinenza medica conseguenti ai traumi subiti;
 - e) supporto da parte di un tutore familiare appositamente formato per fungere da raccordo tra le istanze dei destinatari degli interventi (orfani e famiglie affidatarie) e le attività di programmazione e sostegno definite dalle Istituzioni territoriali competenti;
 - f) utilizzo di una "dote educativa" fino a dieci mila euro per la realizzazione di progetti indirizzati ai minorenni (che prevedono attività sportive, artistiche e culturali) e per la copertura di oneri per interventi specifici rivolti alla tutela della salute psicofisica degli orfani;
 - g) accesso agevolato a soggiorni e campi estivi con coetanei, realizzati dai Partner del Progetto;
 - h) specifico accompagnamento al lavoro per gli orfani anche fino ai 21 anni;
 - i) percorsi formativi articolati su varie tematiche ed obiettivi, svolti da una pluralità di professionisti (psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza, soggetti del Terzo settore che operano in materia di contrasto alla violenza di genere, infermieri dei servizi sanitari territoriali);
 - j) redazione di linee guida sulla ricostruzione della relazione padri-figli;
 - k) attivazione di un modello di prevenzione della violenza di genere e di intercettazione precoce di situazioni di rischio.

Articolo 4 (Destinatari)

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi indicati all'articolo 3 gli orfani per femminicidio e per crimini domestici, le loro famiglie nonché le famiglie affidatarie e gli operatori dei servizi sociali e sanitari delle Istituzioni competenti del territorio marchigiano.

Articolo 5 (Sede delle attività)

1. Le attività e gli interventi indicati all'articolo 3 si svolgono nel territorio marchigiano.



Articolo 6
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti attribuiti per legge, cooperano per creare una rete di sostegno che favorisca e supporti in maniera coordinata e multidisciplinare gli orfani vittime di femminicidio e di crimini domestici nella loro crescita, agendo sull'elaborazione e attuazione di un modello di presa in carico integrata sia dei minorenni, sia delle famiglie affidatarie, favorendo il "*capacity building*" delle reti territoriali e strutturando azioni di prevenzione e sensibilizzazione, senza interferire in alcun modo con le azioni di competenza delle singole Istituzioni pubbliche coinvolte.
2. La collaborazione tra le Parti può svolgersi nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo indicato al comma 1 ed in ogni caso con lealtà e correttezza;
3. Il Garante si impegna a collaborare fattivamente nell'attuazione delle attività ed interventi indicati all'articolo 3 nonché a promuovere gli stessi attraverso le proprie reti di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché delle vittime di reato e, a tal fine in particolare:
 - a) quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:
 - 1) garantire che i diritti dei minorenni siano sempre rispettati e che possano ricostruire il loro percorso di vita in un ambiente sicuro, protetto e sereno;
 - 2) vigilare sul rispetto dei diritti dei minorenni, assicurandosi che siano protetti da ogni forma di abuso, sfruttamento o discriminazione nonché dal rischio di emarginazione;
 - 3) promuovere politiche che favoriscano il benessere, la crescita e l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minorenni;
 - 4) intervenire in situazioni di emergenza o di rischio, collaborando con le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati coinvolti per garantire la sicurezza e la tutela dei minorenni;
 - 5) sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sull'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - 6) collaborare con altri Enti e Organismi nazionali e internazionali per rafforzare la tutela dei minorenni, anche, promuovendo azioni specifiche;
 - 7) accogliere le segnalazioni in merito a violazione dei diritti dei minorenni;
 - b) quale Garante per le vittime di reato si impegna a:
 - 1) assicurare che le vittime di reato ricevano un'adeguata tutela e assistenza durante tutto il percorso giudiziario e nei servizi di supporto;
 - 2) promuovere il rispetto dei diritti delle vittime, come il diritto all'informazione, alla tutela della privacy e alla partecipazione nel procedimento penale;
 - 3) favorire l'accesso a servizi di supporto psicologico, legale e sociale per le vittime, affinché possano affrontare meglio il percorso di recupero;
 - 4) collaborare con le Istituzioni competenti in materia per migliorare le politiche di tutela e assistenza alle vittime di reato;
 - 5) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di rispettare e proteggere le vittime di reato;
 - 6) accogliere le segnalazioni relative ai figli delle vittime di femminicidio e di crimini domestici e orientare gli stessi ai servizi delle reti di tutela e protezione preposti.
4. La Commissione si impegna a collaborare fattivamente nell'attuazione delle attività ed interventi indicati all'articolo 3 nonché a promuovere gli stessi attraverso le proprie reti di



tutela della parità di genere e, a tal fine in particolare si impegna a:

- a) garantire nel territorio regionale la promozione di leggi e politiche volte a prevenire la violenza di genere e a tutelare i diritti degli orfani per femminicidio e per crimini domestici attraverso misure di sostegno economico o di accesso a servizi specifici;
- b) organizzare campagne di sensibilizzazione e informazione per diffondere la consapevolezza sul fenomeno del femminicidio e sulle sue conseguenze, anche per i figli delle vittime;
- c) favorire il coordinamento tra le diverse Istituzioni (sanitarie, sociali, giudiziarie) coinvolte nella presa in carico degli orfani per femminicidio, assicurando una risposta integrata ed efficace;
- d) favorire la realizzazione di progetti dedicati al sostegno degli orfani per femminicidio;
- e) promuovere l'organizzazione di incontri e seminari per dare voce agli orfani e per favorire il confronto tra esperti, associazioni ed Istituzioni.

5. L'Associazione si impegna a:

- a) attuare le attività ed interventi indicati all'articolo 3 e garantire che gli stessi siano resi con continuità fino alla fine del Progetto nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie;
- b) garantire che gli operatori inseriti nelle attività ed interventi indicati all'articolo 3 sono in possesso delle competenze tecniche e pratiche e delle qualifiche professionali necessarie allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività e degli interventi indicati all'articolo 3 avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- d) agevolare il contatto dei destinatari degli interventi con i referenti del Progetto coinvolgendo gli stessi in un rapporto di fattiva collaborazione rivolto alla tutela degli orfani per femminicidio e per crimini domestici;
- e) diffondere le informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del Progetto.

6. Gli impegni indicati ai commi 3 e 4 non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

7. Questo protocollo non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Articolo 7

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto e si danno atto della reciproca conoscenza e del rispetto da parte di tutti gli operatori coinvolti del "*Child Safeguarding Policy*" realizzata all'interno del Progetto dal Partner Unicef.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del protocollo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati



personali), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 8
(Durata del protocollo)

1. Il protocollo è efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione fino alla durata del Progetto da intendersi anche alla luce della proroga e del suo rifinanziamento.

Articolo 9
(Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione)

1. Il protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'associazione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
3. Il protocollo è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Letto, approvato e sottoscritto

per L'Associazione
Il Giardino Segreto
la Presidente
Patrizia Schiarizza

per la Commissione regionale
per le pari opportunità tra uomo e donna
la Presidente
Maria Lina Vitturini

Il Garante regionale
dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli



Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

Titolo

Airone – Voglio tornare ad essere felice

Territori

Roma, Frosinone, Viterbo (Lazio), Firenze, Pistoia, Arezzo, Lucca, Livorno, Siena, Prato (Toscana), L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo), Perugia (Umbria), Campobasso, Termoli, Isernia (Molise), Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino (Marche)

Importo dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

3.300.000 euro

Soggetto Responsabile

Il Giardino Segreto

Partner

ANCI Lazio
ASL Roma 1
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n.2 di Teramo
Associazione Cante di Montevecchio – Onlus
Associazione Centro ELIS (ELIS)
Associazione M.I.T. – Modello Interazionista e Territorio APS
Associazione Attività di organizzazioni per la tutela dei cittadini
Azienda USL Toscana Sud Est
Be Free Soc. Coop. Sociale
Comitato Italiano per l'Unicef – Fondazione onlus Fondazione Stella Maris
Consorzio Universitario Humanitas Fondazione nazionale degli Assistenti sociali FNAS
Giardiniera Italiana società cooperativa
Kairos Coop. Sociale A.R.L. Onlus – Ets
La Locomotiva Società Cooperativa Sociale
Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA
Oasi
OPES Italia
Orienta SPA
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
Regione Lazio
Sapienza Università di Roma – Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche
Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia
Università degli studi dell'Aquila – Dipartimento Scienze Umane
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia



Sintesi

Il progetto si prefigge la costruzione di una solida rete che sostenga gli orfani nella loro crescita, agendo sull'elaborazione e attuazione di un modello di presa in carico integrata sia dei minori, sia delle famiglie affidatarie, favorendo il *capacity building* delle reti territoriali e strutturando azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

A livello operativo, si prevede la creazione di 6 centri regionali in cui opera una équipe multidisciplinare di 8 esperti, coadiuvata da un "tutore familiare", che svolgerà un ruolo di mediazione tra la rete dei professionisti e le famiglie affidatarie. Verranno dunque attivate doti educative per la realizzazione di piani individuali di aiuto personalizzato, con attività e servizi diversi a seconda del bisogno.

Per gli orfani si prevede inoltre l'accesso agevolato a soggiorni e campi estivi con coetanei, realizzati dai partner. Per i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 21 anni si prevede una specifica attività di accompagnamento al lavoro.

Rispetto all'azione di *capacity building*, si prevede un programma formativo ricco e articolato su varie tematiche e obiettivi, rivolto a una pluralità di professionisti: dagli psicologi ai neuropsichiatri infantili, dagli assistenti sociali agli operatori dei centri anti violenza, dai soggetti del terzo settore che operano in materia di violenza, agli infermieri del distretto sanitario coinvolti come tutori di supporto degli orfani e delle famiglie affidatarie.

Per sostenere le famiglie affidatarie si prevedono attività di informazione sulla L. 4/2018 e sulle modalità di accesso alle misure di sostegno, la realizzazione di incontri informativi con i singoli nuclei, la creazione di gruppi di parola e di gruppi formati dalle famiglie affidatarie e l'allestimento di uno spazio dedicato. Si prevede inoltre una sperimentazione sui padri degli orfani che il progetto prenderà in carico, in collaborazione con gli organi della giustizia, le amministrazioni penitenziarie e i servizi sociali con l'obiettivo di redigere linee guida sulla ricostruzione della relazione padri-figli.

Sul versante della prevenzione e sensibilizzazione, si prevede la raccolta di testimonianze dirette e la loro diffusione in forma di performance teatrali per il tramite delle emittenti radiofoniche locali. Si intende inoltre attivare un rapporto stretto con la rete 'Codice Rosa', che propone un modello di prevenzione della violenza di genere già diffuso capillarmente in Toscana, e un'attività di intercettazione precoce di situazioni di rischio.